



Legge regionale n. 9 del 16 febbraio 2018, art. 9 bis, comma 2.

**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI REGIONALI PER LA
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO**

**Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di iniziative di
promozione e valorizzazione della cultura del cavallo. Anno 2025.**

Indice.

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 6 - Motivi di esclusione

Art. 7 - Spese ammissibili

Art. 8 - Spese non ammissibili

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 10 - Istruttoria e valutazione

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo

Art. 13 - Entità del contributo

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

Art. 15 - Obblighi di pubblicità

Art. 16 - Revoca del contributo

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità.

1. L'Avviso pubblico stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a favore della promozione e sostegno di eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto.

Art. 2 - Stanziamento.

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a euro 50.000,00.



Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sul presente Avviso soggetti privati senza finalità di lucro, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, enti locali, associazioni di categoria, con esclusione delle persone fisiche, con sede legale sul territorio regionale. Possono presentare domanda di contributo a valere sull'Avviso anche gli enti fieristici del territorio regionale.
2. Sono inoltre previsti, fatta eccezione per gli enti locali, gli ulteriori requisiti di ammissione di seguito indicati:
 - a) essere legalmente costituiti da almeno cinque anni;
 - b) avere tra le finalità statutarie una delle seguenti attività:
 - l'organizzazione di attività culturali;
 - la promozione e valorizzazione delle attività equestri.
3. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo.
4. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative.

1. Sono ammissibili a contributo, a valere sul presente Avviso, iniziative di carattere culturale che propongono un programma di attività per la promozione e valorizzazione della cultura del cavallo in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) presentare un costo totale ammissibile pari o superiore a euro 10.000,00;
 - b) prevedere un cofinanziamento di almeno il 50% dell'ammontare della spesa ammissibile, garantito da fondi propri e/o di terzi;
 - c) essere avviato e compiutamente realizzato nel territorio della Regione del Veneto nel corso dell'anno 2025;
 - d) non essere finanziato da altri contributi della Regione del Veneto.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da formulare utilizzando esclusivamente l'apposito modulo disponibile alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>, deve essere presentata, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it e in formato PDF.
2. Alla domanda sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso corredata da documento valido di identità del sottoscrittore) va allegata la seguente documentazione:
 - atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata, se non già trasmesso all'Amministrazione regionale (sono esclusi gli enti locali)
 - curriculum vitae dei titolari della direzione artistica, nonché dei componenti del nucleo artistico ed organizzativo.
3. Gli allegati richiesti di cui al punto 2. vanno trasmessi in formato PDF, unitamente alla domanda, a mezzo PEC.
4. Nell'oggetto della PEC di invio della domanda va inserita la dicitura "Domanda di contributo - Avviso pubblico "Promozione e valorizzazione della cultura del cavallo" - art. 9bis, co.2 lett. a) - LR n. 9/2018. La procedura applica le regole relative alla PEC stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>
5. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, ed indicare il numero della marca nel modulo di domanda.
6. La domanda va trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non gestivo.

Art. 6 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 dell'Avviso;
 - b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 dell'Avviso;
 - c) presentata oltre il termine o non trasmessa secondo le modalità indicate all'art. 5 dell'Avviso.

Art. 7 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente avviso le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, son riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.
2. In particolare sono ammissibili le spese relative:
 - a) all'affitto degli spazi utilizzati per l'iniziativa;
 - b) al noleggio di attrezzature e impianti;
 - c) all'organizzazione dell'iniziativa (ad esempio: prestazioni d'opera professionali, acquisto di titoli di viaggio o ospitalità degli artisti e del direttore artistico, ecc.);
 - d) all'utilizzo delle opere, ai diritti d'autore e agli oneri SIAE;
 - e) alla promozione e comunicazione dell'iniziativa.
3. Le spese generali sostenute dal soggetto proponente (ad esempio: canoni di locazione sede, utenze, spese per telefono e internet, spese postali, spese di segreteria, rimborsi spese per attività inerenti all'iniziativa, ecc.), sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale delle spese di cui al comma 2.
4. Le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente impiegate specificamente nella realizzazione dell'iniziativa sono ammissibili entro il limite massimo del 20% del totale delle spese di cui al comma 2.
5. Le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal richiedente purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del richiedente.

Art. 8 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio dell'iniziativa, sia a preventivo sia a consuntivo, le seguenti spese:
 - a) acquisto di beni strumentali durevoli;
 - b) erogazioni liberali;
 - c) assicurazioni, multe e sanzioni;
 - d) imposte e tasse;
 - e) interessi passivi;
 - f) manutenzione straordinaria degli immobili;
 - g) spese per carburanti;
 - h) quantificazione economica del lavoro volontario;
 - i) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
 - j) relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo;
 - k) contributi a terzi.

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.
 - Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport;
 - Oggetto del procedimento: Avviso per la presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva. Anno 2025;
 - Responsabile del procedimento: il direttore pro tempore della U. O. Attività Culturali e Spettacolo;
 - Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Avviso e si concluderà entro il termine di 90 giorni;
 - Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Cinema. – Tel. 041 279 2604;
2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, ai sensi dell'art. 8, c. 3 della L. n. 241/1990.



Art. 10 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Avviso.
2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella di cui all'art. 12 dell'Avviso.

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo una graduatoria:

Criteri	Punteggio massimo
1. Qualità della programmazione proposta: sub-criteri: a. rilevanza culturale e visibilità – massimo 20 punti b. particolare qualità della programmazione proposta – massimo 15 punti	35
2. Esperienza maturata Storicità dell'iniziativa, esperienza dello staff/team organizzativo di riferimento e/o autorevolezza della giuria o del comitato scientifico/artistico.	10
3. Valore inclusivo e sociale dell'iniziativa. Azioni poste in essere dall'iniziativa e grado di rilevanza delle stesse per il miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi della Strategia di Sostenibilità e Legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, nonché mirate all'implementazione di servizi di interpretariato LIS e all'eliminazione di barriere architettoniche senso-percettive.	5
4. Strategie di promozione dell'iniziativa. Grado di approfondimento e qualità del piano di comunicazione.	10
5. Coinvolgimento della Scuola o dell'Università in programmi di formazione del pubblico. Capacità dell'iniziativa di contribuire ad ampliare la conoscenza della cultura del cavallo presso il pubblico più giovane mediante il coinvolgimento della Scuola e dell'Università.	5
6. Percentuale di cofinanziamento. a. $\geq 80\%$ = punti 5 b. dal 60% al 79% = punti 3 c. dal 51% al 59% = punti 1	5
7. Valorizzazione del territorio. Capacità di rappresentare una occasione per la valorizzazione del territorio, dei luoghi e degli spazi di fruizione e capacità di generare ricadute culturali, educative e formative, turistiche e socio-economiche.	5
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO	75

2. Il punteggio massimo acquisibile da ciascuna iniziativa è pari a 75 punti. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 35 punti.
3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:
 - punteggio maggiore conseguito in base al criterio 1
 - punteggio maggiore conseguito in base al criterio 2.



Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo.

1. Il Direttore della struttura regionale competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio Decreto la graduatoria delle iniziative ammesse a finanziamento e la concessione dei relativi contributi regionali, fino ad esaurimento delle risorse, nonché l'elenco delle iniziative escluse con la relativa motivazione.
2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità dell'Avviso, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport.
3. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 13 - Entità del contributo.

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo dell'iniziativa riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri o terzi.
2. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a euro 10.000,00.
3. L'entità del contributo sarà determinata in base alla posizione in graduatoria dell'iniziativa e tenuto conto dell'importo massimo concedibile, come segue:

Punteggio compreso tra 100 e 90 punti	l'entità del contributo è pari al 100% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 89 e 70 punti	l'entità del contributo è pari all'80% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 69 e 60 punti	l'entità del contributo è pari al 50% di quanto richiesto

4. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.
5. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato, fatto salvo il rispetto del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, c. 1, lett. b del presente Avviso, se si rendicontano spese pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore al 70% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% il contributo sarà revocato.

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni al programma dell'iniziativa ammessa a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4, né alterare gli elementi valutati ai sensi dell'art. 11, in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.
3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000).
4. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno **essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2025.**
5. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione Beni attività culturali e sport:
 - a) relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata;
 - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite (riferito alle spese ammissibili) relative all'iniziativa;



- c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, sino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato, con l'indicazione dei documenti di spesa attestanti i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del contributo, nonché, solo per gli enti pubblici, con l'indicazione degli estremi dei mandati di pagamento;
- d) materiale fotografico o video a documentazione dell'iniziativa.

Art. 15 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
3. Ai sensi della Legge n. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni richieste in merito ai contributi ottenuti.

Art. 16 - Revoca del contributo.

1. Il contributo è soggetto a revoca totale nei seguenti casi:
 - rinuncia da parte del beneficiario;
 - mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - spesa rendicontata inferiore a euro 10.000,00 o inferiore al 50% del bilancio preventivo;
 - presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 3.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali.

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Avviso.

Informazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti dell'Avviso potranno essere richiesti alla Regione del Veneto – Direzione Beni attività culturali e sport – U.O. Attività culturali e spettacolo – Ufficio cinema telefonando al numero 041 279 2604 o scrivendo a spettacolocultura@regione.veneto.it.

